

Titolo I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA -

Articolo 1 – Denominazione

È costituito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, un consorzio stabile con attività esterna (prosieguo anche “Consorzio”) con la denominazione:

“Renovit Consorzio Stabile”

Articolo 2 – Oggetto

Il Consorzio ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività.

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha come oggetto quello di operare in modo congiunto nel settore privato e degli appalti pubblici al fine di acquisire appalti e concessioni di opere pubbliche in Italia e all'estero, comunque denominati, concernenti, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione ed ogni attività o servizio anche gestionale di opere ed impianti pubblici e privati, quale consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2612 e seguenti c.c. e dell'art. 65 del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito “Codice Appalti”) e s.m.i. oltre ad ogni attività necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale e consentire alle società Consorziatoe i) di sfruttare i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa e ii) di partecipare a procedure di gara pubbliche e private senza necessità di ricorrere all'avvalimento, permettendo così di far circolare in maniera semplificata le attestazioni SOA.

Il Consorzio Stabile potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- a) l'assunzione di contratti comunque denominati, concernenti l'esecuzione di lavori pubblici in appalto, concessione, o affidamento a contraente generale o promotore; ovvero affidamenti di servizi, anche integrati, ed a tal fine la partecipazione a qualsivoglia procedura di affidamento di pubblico interesse o privato;
- b) disciplinare e provvedere all'esecuzione degli affidamenti assunti mediante assegnazione in esecuzione ai consorziati opportunamente coordinati o raggruppati tra di essi, ovvero in esecuzione diretta;
- c) prestare nei termini convenuti ai consorziati, i servizi tecnici, giuridici ed economico finanziari connessi e professionali integrati necessari all'acquisizione ed all'esecuzione dei lavori e dei servizi assunti;
- d) intrattenere ogni rapporto con il committente e le altre amministrazioni ed enti interessati alla realizzazione dei contratti acquisiti sino al loro esaurimento;

- e) effettuare in nome e per conto proprio e/o per conto dei consorziati, acquisti di beni, materiali ed attrezzature;
- f) promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, come la ricerca tecnologica, la consulenza tecnico organizzativa, e qualsiasi iniziativa di interesse collettivo.

Il Consorzio Stabile potrà altresì svolgere le seguenti attività:

a) la produzione e l'erogazione di servizi di:

- ▣ Gestione calore, servizio energia, global service, pubblica illuminazione verso amministrazioni pubbliche;
- ▣ Riscaldamento, condizionamento dell'acqua fredda e calda, del vapore e della depurazione in edifici ad uso civile e industriale, assumendo la gestione, la manutenzione e l'installazione delle relative apparecchiature;
- ▣ la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di teleriscaldamento con relativa fornitura e vendita di calore;
- ▣ servizi di pulizia, guardia, cura del verde, lavanderia in edifici e luoghi pubblici assumendo la gestione e la manutenzione;

b) l'esecuzione, anche in appalto o in concessione, di opere pubbliche, e in particolare:

- ▣ lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato e quant'altro connesso;
- ▣ interventi su edifici civili ed industriali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, interventi su opere murarie relative ai complessi per la cogenerazione e distribuzione di energie, lavori di restauro e quant'altro a sopra connesso, compreso lo smontaggio e la demolizione delle opere;
- ▣ la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici e speciali, impianti per l'edilizia incorporati dall'opera principale, impianti termici, di ventilazione e di condizionamento, impianti igienici ed idrico;
- ▣ sanitari, impianti elettrici, elettronici, di trasmissione dati, telefonici, radiotelefonici, televisivi, di telecomunicazione, di sicurezza, di allarme, antincendio, impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, impianti pneumatici e quant'altro a sopra connesso;
- ▣ la fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, l'effettuazione di lavori di tinteggiatura e verniciatura, di intonacatura, di impermeabilizzazione e quant'altro a sopra connesso;
- ▣ la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti per la distribuzione di gas;
- ▣ la costruzione, la gestione e la manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, tubazioni, impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti, e quant'altro a sopra connesso ed in genere la realizzazione – ove necessario

per mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi - di studi di ingegneria e l'esecuzione di opere connesse con la difesa dell'ambiente e l'assetto del territorio;

- l'effettuazione dei lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, e quant'altro connesso ed in genere la realizzazione di studi di ingegneria - ove necessario per mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi - e l'esecuzione di opere connesse con la difesa dell'ambiente e l'assetto del territorio;
- la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti idroelettrici e di impianti cogenerativi e distribuzione di energia e quant'altro a sopra connesso;
- l'effettuazione di lavori di carpenteria metallica e quant'altro sopra connesso;
- la costruzione di fondazioni speciali, li consolidamento dei terreni e l'effettuazione di opere speciali nel sottosuolo, l'impermeabilizzazione dei terreni, la trivellazione e pozzi e quant'altro a sopra connesso ed in genere studi di ingegneria - ove necessario per mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi - ed esecuzione di opere connesse con la difesa dell'ambiente e l'assetto del territorio;
- lo svolgimento, delle fasi e delle attività relative alla produzione di energia elettrica, con la progettazione costruzione e manutenzione di impianti e anche mediante gestione di impianti, di proprietà o di terzi, ai sensi e agli effetti dell'art. 23 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e delle norme che disciplinano l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- il noleggio e l'affitto di mezzi, apparecchiature, impianti e materiali in genere necessari per le attività descritte;

c) il trasporto dei rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili a quelli urbani, sia essi speciali che tossici e nocivi;

d) progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, igiene, sanificazione, disinfezione e disinfestazione ni tutti i settori di attività pubblici di tipo civile, industriale, commerciale, sanitario e del sistema logistico e di trasporto.

Il Consorzio opera sia come società di servizi energetici (SSE) che come Energy Service Company (ESCO), avendo come obiettivo il risparmio energetico. A tale scopo la società svolge attività di progettazione e realizzazione di servizi energetici global service, energy management per conto di enti pubblici fornendo loro la necessaria consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi complessivi e specifici di energia, finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispirate all'uso razionale dell'energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili. In quanto esco, il consorzio può anche finanziare direttamente o favorire il finanziamento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari dei propri clienti ed utenti, mirati all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed allo sfruttamento sostenibile

delle fonti rinnovabili disponibili per conto o a favore delle aziende o degli enti pubblici che ne richiedano l'intervento.

In quanto ESCO potrà gestire direttamente o per conto dell'investitore detti investimenti, eventualmente remunerando tali investimenti diretti attraverso i proventi della gestione energetica nei confronti del beneficiario finale, garantendo efficienza e risparmio energetico.

e) svolgere qualsiasi attività affine, analoga o complementare a quella sopraelencate.

Il Consorzio può compiere azioni singolarmente o con altre imprese, partecipare a associazioni temporanee, consorzi, e altre strutture con entità pubbliche.

Il Consorzio, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, di servizio, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, lì tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte ni misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Il Consorzio potrà compiere quanto al presente oggetto, singolarmente o congiuntamente ad altre imprese od Enti, ovvero mediante la partecipazione ad associazioni temporanee, consorzi, società, G.E.I.E. con soggetti pubblici.

Articolo 3 – Sede

Il Consorzio ha sede legale in Milano (MI) .

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 – Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 –Domicilio e recapito dei soci

Il domicilio dei soci o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dal Consorzio, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Titolo II

SOCI – FONDO CONSORTILE E SPESE DI GESTIONE – QUOTE – TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – Soci

Il numero di soci del Consorzio rispetta quanto previsto dall'art. 65 comma 2 lett. d) D.Lgs 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono far domanda di adesione al Consorzio imprese la cui attività sia comunque coerente con l'oggetto sociale o funzionale al suo conseguimento, e la cui partecipazione non comporti impedimento in base alle norme vigenti in materia di Consorzi stabili.

L'organo amministrativo, con la maggioranza dei due terzi (2/3), delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione adottando un sistema di valutazione che tenga conto degli aspetti tecnici, economici, organizzativi e morali.

L'istanza deve contenere l'accettazione, senza riserve o condizioni, delle norme del presente Statuto e dei regolamenti in vigore, che dovranno essere sottoscritti per accettazione, e dovrà essere corredata dal certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., dalla Attestazione S.O.A., e da quanto altro necessario ai fini dell'ottenimento della qualificazione del Consorzio anche quale Contraente Generale.

Il Consorzio potrà in ogni tempo richiedere ogni documentazione riguardante l'impresa e gli organi amministrativi e tecnici della stessa, ivi compreso il certificato del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza esterna e dei Direttori tecnici.

I nuovi Consorziati sono tenuti a versare, entro 10 giorni dalla data di ammissione, la quota consortile di cui al seguente articolo; la mancanza di tale adempimento, rilevata dall'organo amministrativo, costituisce motivo di annullamento della adesione al consorzio.

La qualità di consorziato, una volta accolta la domanda di adesione da parte del Consiglio direttivo, risale a tutti gli effetti alla data della domanda di ammissione se a quella data l'aspirante socio possedeva tutti i requisiti eventualmente previsti dalla legge per assumere tale qualità, altrimenti l'acquisto della qualità di socio risulterà a tutti gli effetti al momento dell'acquisizione di tali requisiti.

Il domicilio dei consorziati, per quel che concerne i loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 7 – Fondo consortile e spese di gestione

Il fondo consortile è costituito dai versamenti effettuati dai consorziati alla costituzione ovvero al momento della successiva richiesta di adesione di un nuovo consorziato. Qualsiasi versamento nel fondo consortile avviene nei modi e nei tempi stabiliti dall'Organo amministrativo. Esso è inoltre costituito dalle percentuali consortili sugli affidamenti assunti ed assegnati in esecuzione ai consorziati, da eventuali entrate per corrispettivi per servizi prestati a consorziati o terzi, ed infine dai guadagni realizzati su lavori eventualmente eseguiti in nome e per conto proprio.

Il fondo consortile è di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

La quota di partecipazione dei consorziati al fondo consortile è paritetica ed è determinata, all'atto della costituzione, in euro 50.000, 00 (cinquantamila virgola zero zero) per ciascun consorziato, come segue:

Renovit Public Solutions S.p.A., titolare di una quota di partecipazione al fondo consortile pari a euro 50.000, 00 (cinquantamila virgola zero zero);

Evolve S.p.A., titolare di una quota di partecipazione al fondo consortile pari a euro 50.000, 00 (cinquantamila virgola zero zero);

TEP Energy Solution S.r.l., titolare di una quota di partecipazione al fondo consortile pari a euro 50.000, 00 (cinquantamila virgola zero zero);

La quota dei nuovi consorziati è determinata con la delibera di ammissione di ciascun nuovo consorziato.

Il fondo consortile è destinato a coprire i costi di avvio e di funzionamento del Consorzio comprendenti gli oneri generali di carattere commerciale, tecnico, promozionale e di direzione, le spese generali dell'organizzazione e quelle che si renderanno necessarie per decisione dell'Organo Amministrativo al conseguimento degli scopi consortili.

Sulla base del budget di previsione predisposto dall'Organo Amministrativo, l'assemblea potrà deliberare l'integrazione del fondo consortile richiedendola ai consorziati in quote paritetiche.

Per lo svolgimento della propria attività di acquisizione degli affidamenti, spetteranno al consorzio le percentuali stabilite dal regolamento.

Articolo 8 - Trasferibilità delle quote

Le quote consortili sono liberamente trasferibili tra consorziati.

Le quote consortili possono essere cedute a terzi solo con il previo gradimento dell'Organo Amministrativo a condizione che il nuovo consorziato abbia i requisiti di cui all'art. 6.

Resta fermo il diritto del consorziato di recedere dal Consorzio in caso di diniego del gradimento da parte dell'Organo Amministrativo.

In caso di fusione o scissione del consorziato, trasferimento o conferimento dell'azienda del consorziato, o qualsiasi altra operazione o negozio in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre delle quote di partecipazione al Consorzio, il nuovo consorziato dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 7 (consorziati) e ottenere il previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Resta fermo il diritto del consorziato di recedere dal Consorzio in caso di diniego del gradimento dell'Organo Amministrativo.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione

È ammesso il recesso dal Consorzio nei casi ammessi dalla legge.

Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'Organo Amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sin dalla data dell'invio della domanda di recesso il Consorziato perde ogni diritto in ordine all'assegnazione di lavori.

Qualora per recesso di un consorziato il Consorzio scenda sotto il limite minimo del numero dei consorziati definito dalla Legge, ovvero, per tale recesso, perda la qualifica di "contraente generale", l'istanza di recesso comporta l'obbligo del Presidente o dell'Amministratore Unico di convocare l'assemblea ponendo all'ordine del giorno lo scioglimento del Consorzio ovvero la sua prosecuzione come consorzio operante nei lavori pubblici ordinari; l'assemblea potrà comunque deliberare, anche senza l'assistenza di un notaio, di posticipare di sei mesi tale determinazione, in attesa di trovare imprese che aderiscano al Consorzio ad integrazione del numero minimo dei suoi partecipanti ovvero ad integrazione dei requisiti necessari per la qualificazione di "contraente generale"; per tale periodo l'efficacia del recesso resta sospesa.

L'Organo Amministrativo potrà deliberare l'esclusione del Consorziato in qualunque momento, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti, qualora esso:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo stabilito dal presente statuto o dai regolamenti approvati dall'Assemblea, nei confronti del Consorzio o degli altri consorziati;
- d) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio ovvero non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili;
- e) per sopravvenuta ed accertata inidoneità o difficoltà ad adempiere gli obblighi assunti.

Il membro in conflitto d'interessi non avrà diritto di voto nella deliberazione di cui al precedente comma. Deliberata l'esclusione del consorziato, tutti gli effetti giuridici della stessa risalgono al

momento in cui si sono verificati i presupposti per la sua pronuncia ai sensi della precedente elencazione.

In caso di recesso od esclusione il Consorzio ha facoltà di deliberare la revoca di ogni assegnazione lavori ottenuta dal consorziato. Il consorziato receduto o escluso conserva tutti gli obblighi assunti fino al momento del recesso sino al loro adempimento od estinzione, e conserva tutte le responsabilità e gli obblighi di garanzia previsti dalle norme di legge o dai regolamenti consortili.

In caso di esclusione il Consorzio non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione al Consorzio e di ogni altra cifra versata ad integrazione del fondo consortile. Se il Consorzio vanta a qualsiasi titolo crediti nei confronti del consorziato, anche per danni dallo stesso causati o per effetto delle condizioni che portano all'esclusione o al recesso, questi diventeranno immediatamente esigibili al momento dell'esclusione o del recesso.

Titolo III

ORGANI CONSORTILI - COMPETENZE

Articolo 10 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- l'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo e il Revisore ove nominati.

Articolo 11 - Assemblea dei consorziati

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, anche quelli non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo quando lo ritiene opportuno o, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., su richiesta dei consorziati che rappresentino almeno il quinto del fondo consortile.

L'Assemblea è convocata presso la sede consortile o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Le convocazioni devono essere portate a conoscenza dei consorziati a mezzo email, fax o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere specificati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sono presenti e/o rappresentati tutti i consorziati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Per essere ammessi all'Assemblea, i consorziati devono risultare iscritti nel libro dei consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Ogni consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da un non consorziato, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea potrà nominare, ove necessario, un segretario verbalizzante o, se del caso, scrutatori nominati allo stesso modo. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal caso, la nomina del segretario non è necessaria.

Articolo 12 - Competenze dell'assemblea e quorum deliberativi

L'Assemblea:

- stabilisce gli indirizzi generali per il funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento degli scopi consortili;
- nomina e revoca gli amministratori, il sindaco unico e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determina il compenso degli amministratori, del sindaco unico, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e del sindaco unico;
- approva la situazione patrimoniale di chiusura di ciascun esercizio consortile;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sulle variazioni del fondo consortile;
- delibera sullo scioglimento del Consorzio;
- delibera su ogni altra materia riservata alla competenza dei consorziati;
- delibera in merito al trasferimento della sede del Consorzio nell'ambito del territorio italiano;
- delibera su qualsiasi altro argomento riservato dal presente Statuto alla sua competenza.

Salvo per quanto previsto dal successivo comma, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile.

Per l'approvazione delle delibere dell'Assemblea aventi a oggetto le seguenti materie è sempre necessario il voto unanime di tutti i consorziati:

- modifiche del presente Statuto (fatta eccezione per le delibere di proroga o scioglimento del Consorzio);
- variazioni del fondo consortile;

- operazioni di fusione o scissione.

Articolo 13 - Assemblea in video o teleconferenza

L'Assemblea può tenersi a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con collegamenti dislocati in più luoghi contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati. Pertanto, occorre che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea a mezzo di videoconferenza o teleconferenza deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 - Obblighi dei Consorziati

I consorziati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti consortili approvati, che si intendono come sua parte integrante, nonché delle deliberazioni degli organi Consortili.

Le imprese consorziate sono tenute a trasmettere al Consorzio, nelle forme da queste richieste, copia dell'attestazione SOA acquisita e sono tenute ad assolvere agli obblighi previsti da legge o regolamenti in materia di attestazione, del consorzio o dei consorziati.

Qualora un consorziato modifichi in aumento o diminuzione la propria attestazione SOA in qualsiasi categoria sarà tenuto a trasmettere all'Organo Amministrativo del Consorzio una nuova copia della certificazione entro 10 giorni dal conseguimento o nel più breve termine eventualmente imposto dalle norme o dalle autorità competenti.

I Consorziati si impegnano tra loro e verso il Consorzio a collaborare nella acquisizione di lavori di cui all'oggetto di cui siano individuati come assegnatari. I Consorziati saranno tenuti all'esecuzione a regola d'arte e secondo le norme contrattuali degli affidamenti ad essi assegnati secondo i criteri stabiliti dal regolamento di assegnazione, essi sono inoltre obbligati a malleverare e mantenere indenne il Consorzio e gli altri consorziati da ogni danno o conseguenza negativa potesse ad esso derivare dall'esecuzione di lavori ad essi assegnati.

In caso di insolvenza dei consorziati designati quali esecutori dei lavori, tutti gli altri consorziati si obbligano a garantire il pieno adempimento contrattuale del consorzio verso i committenti utilizzando il solo fondo consortile.

Ciascun consorziato provvederà in piena autonomia a tutto quanto occorra per la esecuzione a regola d'arte e nei termini di contratto, dei lavori assegnatigli in esecuzione, secondo le norme di cui al regolamento consortile.

Articolo 15 - Organo di amministrazione

La società è amministrata, secondo quanto stabilito dall'Assemblea e in prima istanza dall'atto costitutivo, da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, anche non soci, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica da uno a tre esercizi, sono rieleggibili e assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'articolo 2382 del Codice Civile.

L'Assemblea ha facoltà di modificare in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, sia nella forma che nel numero, l'organo amministrativo entro i limiti statutari e ciò tanto nel caso vi sia un Amministratore Unico tanto qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi, l'Amministratore o gli Amministratori in carica si intenderanno decaduti nello stesso momento in cui l'Assemblea, modificando la forma di amministrazione od anche solo il numero dei componenti l'organo amministrativo, provvederà alla nomina del nuovo o dei nuovi Amministratori. Per la sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio sociale, si seguono le disposizioni stabilite dall'articolo 2386 del Codice Civile e l'Amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

L'Assemblea dei soci elegge tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, può nominare un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che in altro luogo, purché in Italia, Svizzera, Regno Unito, nei paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci lo ritenga necessario.

Le convocazioni devono essere fatte tramite lettera raccomandata a.r., posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che assicuri la ricezione dell'avviso di convocazione, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, con le stesse modalità, nonché per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno. Negli stessi termini e modi viene dato avviso di convocazione al Sindaco unico o ai Sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, e ogni deliberazione deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente del Consiglio. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che il Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando tutti i Consiglieri ed il Sindaco unico o Sindaci effettivi in carica, se nominati, intervengano o abbiano preventivamente dichiarato di essere informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere del Consiglio sono fatte constatare mediante processo verbale scritto sul libro delle decisioni degli Amministratori, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli riservati per legge e per Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti fissati dall'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile, tutti o parte dei suoi poteri al Presidente ed anche ad uno o più Consiglieri Delegati, pure con firma tra loro disgiunta.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente ed i Consiglieri Delegati a delegare, a loro volta, a terzi il compimento di determinati atti o categorie di atti. Esso, potrà inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Quando l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, allo stesso spettano tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione.

All'Amministratore Unico sono conferiti il potere generale di rappresentare il Consorzio in Italia e all'estero ed i poteri a firma singola per l'ordinaria amministrazione del Consorzio.

Nell'ambito dei propri poteri può:

- sottoscrivere in nome e per conto del Consorzio, regolamenti ATI, patti parasociali, accordi finalizzati alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, ovvero conferire a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti, dandone comunicazione ogni volta all'assemblea dei soci nel corso della prossima riunione;
- rappresentare il consorzio nei rapporti con istituti assicurativi e previdenziali, enti pubblici;

- stipulare contratti, convenzioni, accordi quadro con enti pubblici per usufruire dei benefici di legge comportanti l'erogazione da parte degli stessi enti di contributi e o incentivi relativo all'area business a titolo esemplificativo ma non esaustivo (ecobonus/sismabonus e superbonus, titoli di efficienza energetica, conto termico, CAR);
- sottoscrivere garanzie e fidejussioni richieste per la presentazione di offerte pubbliche;
- concorrere a nome del Consorzio a gare d'appalto o di concessione, aste, licitazioni private, trattative private, appalti-concorsi e altri pubblici incanti nazionali, comunitari e internazionali, anche ammessi a contributo o a concorso dello stato, per l'aggiudicazione di lavori, forniture di impianti, anche "chiavi in mano" e/o di beni e/o di studi e/o di ricerche e/o di servizi in genere presso qualunque soggetto nazionale, comunitario e internazionale,
- presentare a nome del Consorzio domande di partecipazione fin dalla fase di pre-qualificazione e presentare offerte e in caso di aggiudicazione sottoscrivere i relativi atti, contratti e impegni necessari e/o opportuni e/o utili;
- nominare direttori anche generali.

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere preventivamente approvati dall'assemblea dei soci.

Articolo 16 - Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive attribuzioni, spetta la firma e la rappresentanza della società sia in sede giudiziale che stragiudiziale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 17 - Organo di controllo e revisore

Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare un organo di controllo in forma monocratica avente funzione di sindaco unico.

Ove nominato, il sindaco unico ha le competenze e i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibili.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che, in forza di particolari disposizioni di legge o di una specifica scelta dell'Assemblea dei consorziati, tale funzione debba separatamente essere assegnata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il compenso spettante al sindaco unico è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il sindaco unico dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione della situazione patrimoniale relativa al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Revisore e società di revisione

Qualora l'Assemblea nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione della situazione patrimoniale relativa al terzo esercizio dell'incarico.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore sono regolati dalla legge.

Titolo VI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED UTILI

Articolo 18 - Esercizi consortili

Gli esercizi consortili decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 2615-bis cod. civ., entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere la situazione patrimoniale relativa all'esercizio chiuso, osservando le norme del bilancio di esercizio delle società per azioni, l'Assemblea dei consorziati dovrà approvare la situazione patrimoniale, che sarà quindi depositata presso il Registro delle Imprese. L'Organo di Controllo e il Revisore, ove nominati, redigono le rispettive relazioni in tempo utile per l'approvazione della situazione patrimoniale da parte dell'Assemblea dei consorziati.

Il Consorzio non potrà distribuire utili ai consorziati. L'eventuale eccedenza attiva verrà accantonata in apposita riserva.

I consorziati sono obbligati a rimborsare periodicamente le spese e i costi sostenuti dal Consorzio a beneficio generale delle imprese consorziate nella misura proporzionale alle quote sottoscritte da ciascun consorziato effettuando i versamenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione. Le prestazioni di servizi rese dal Consorzio in favore dei singoli consorziati saranno fatturate, a loro volta, nei confronti degli stessi.

All'atto di assunzione nei confronti dei terzi committenti di appalti o altri contratti di servizi da parte del Consorzio, quest'ultimo potrà affidare la loro esecuzione a uno o più consorziati sulla base delle richieste pervenute dai singoli consorziati e delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio, fatto salvo eventuali diverse determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il consorziato o i consorziati incaricati dell'esecuzione del contratto risponderanno solidalmente con il Consorzio delle obbligazioni, nessuna eccettuata o esclusa, da quest'ultimo assunte nei confronti di terzi per l'esecuzione del relativo contratto. Nei rapporti interni, il Consorzio avrà diritto di rivalersi nei confronti del consorziato incaricato dell'esecuzione del contratto, per intero, di ogni e qualsiasi onere a tal fine sopportato nei confronti del terzo committente.

Titolo VII

SCIoglimento - DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie e si mette in liquidazione quando ricorrono le cause previste dall'art. 2611 cod. civ. Oltre alle cause previste dalla citata norma, il Consorzio si scioglie anche per decisione dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile e quando viene meno la pluralità dei consorziati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le competenze. La deliberazione di scioglimento, che dovrà essere assunta col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile, disciplina anche la destinazione del patrimonio consortile residuo, dopo la restituzione ai consorziati delle quote di partecipazione infruttifere di interessi legali.

Articolo 21 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.